




Au  *rossi*

A

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE DISTACCATA DI RHO

SOCIO A.T.A.P. 113/A
SI NOTIFICHI

CON URGENZA

1.10 *gi*

VERBALE DI PRIMA UDIENZA

N. 162041/2003

Cron. 11088

Oggi 10 DICEMBRE 2003 davanti al Giudice del Tribunale Ordinario di Milano

Sezione distaccata di RHO

Noi DR. SSA TANARA Giudice

assistiti dal sottoscritto Collaboratore di Cancelleria

Chiamata la causa civile n. 162041/2003

TRA



ATTORE: [REDACTED] +1

Rappr. e difeso dall'Avv. GIOIA TRIOSI

CONTRO

CONVENUTO: MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. + 1

Rappr. e difeso dall' Avv. Alfredo e Giuliana Letizia

sono comparsi l' avv. Luca Letizia in sostituzione dell' avv. A.

Letizia procuratore della Milano Ass. in SpA, che si

costituisce in giudizio depositando il fascicolo e lo

comparte all' costituzione e risponde che scambia E' pure

l' avv Tommasino in sostituzione dell' avv Triossi

— ORISSI —

COPIA

ORDINANZA EX ART. 186 QUATER c.p.c.

1

nella causa n. 162041/03 RG promossa da

██████████ e ██████████, in proprio e
 quel genitori esercenti la potestà sulle figlie
 minorenni ██████████, rappresentati e difesi
 dall'av. Gioia Bonassi

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., con gli av. ti Elfredo e
 Giuliana Letizia

e

██████████ e ██████████ - contumaci

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta
 all'udienza del 28.09.2005, osserva quanto segue.

A) SULLA RESPONSABILITÀ.

La dinamica del sinistro stradale in cui ha perso
 la vita ██████████ è stata perfezionata degli
 autori "per relationem". Il riquadro sono state ri-
 chieste le "dichiarazioni testimoniali" (assunte
 dall'ufficiale di PG delegato per l'incumbente istrutto-
 rio delle Procure della Repubblica presso il Tribunale
 per i minorenni di Milano) e la "sentenza del
 Tribunale di Milano" n. 882/01 (v. atto di citazione,
 pp. 24, "conclusioni nel merito").

Nella fase istruttoria della presente causa
 sono state assunte pure testimoniali sostanzialmente

IL GIUDICE
 Dott. ALBERTO PEZZONI

2

ripetitive di quelle già esaminate in sede finale.

Ciò premesso si sottolinea che nessuno dei testi scarsi ha direttamente assistito alla dinamica della collisione avvenuta in Nerviano, all'incrocio simefrizzato tra le vie Rome e Diaz, tra i due motocicli, condotti l'uno da [redacted] e l'altro da [redacted]

L'unica persona sentita nel posto dei carabinieri di Parabiago, intervenuti per la rilevazione del sinistro, è stato [redacted]. Questi si è limitato a riferire di aver sentito il rumore di una collisione mentre si trovava in Piazza Italia e di aver raggiunto con il suo scooter il luogo dell'incidente.

Nel rapporto giudiziario redatto dai carabinieri si legge testualmente: "Purtroppo i messi non sono stati spostati... non venivano riscontrate tracce di frenata e non si sono testimoniati dei fatti mentre il fornaio [redacted]... che non assisteva al sinistro in questo distante dal luogo".

Gli altri "testimoni" sentiti in istruttoria - ne finale che civile - hanno riferito di aver appreso dal [redacted] che questi era "frenato con il rosso" (circostanze, poste, smentite del diretto interessato).

La consulenza cinematica disposta dal P.M. ha ricostruito le più verosimili modalità d'impeto



tra i due motocicli, determinandone le rispettive traiettorie e velocità di marcia. Il dibattimento fuole il ferito Dante Bernerdi, riportandosi alle sue relazioni scritte, ha precisato: - a) che per quanto riguarda alle sequelazioni semefriche non erano stati rilevati riscontri effettivi per poter stabilire quale dei due conducenti fosse tramutato con il rosso nelle proprie direzioni; - b) che al momento dell'urto coesistevano le seguenti velocità: di 42,08 Km/h per il ciclomotore MBK [redacted] e di 46,44 Km/h per il ciclomotore Maleguti [redacted]; - c) che nessuno dei conducenti ha frenato prima dell'urto; - d) che solo il conducente dello scooter MBK [redacted] ha fatto in essere "una brusca, puerile insufficiente e tardiva deviazione verso la destra"; - e) che sul piano tecnico non vi erano elementi di valutazione per confutare le dichiarazioni del [redacted] e proprio di aver impegnato l'incrocio con "il giallo", mentre il [redacted] sarebbe avanzato con "il rosso"; - f) che era possibile ipotizzare un contestuale possesso con "il rosso" di entrambi i conducenti, in quanto "il ciclo semefrico dell'incrocio prevedeva un intervallo di due secondi di rosso"; - g) che le velocità ^{prudenziali} V_d d'effrocio all'incrocio non avrebbe potuto superare, in tutte le direzioni,

i 30km/h.

La relazione del CTU Bruneroli è stata pro-
obvia (completata di all'efeti) della difesa della con-
venuta Milano Es.ri SpA, senza ricevere alcuna
contestazione avvenire in merito alle conclusioni
molte del ferito.



Il Tribunale per i Minorenni, e fronte delle
risultanze istruttorie sopra esaminate, ha espresso
il seguente giudizio in fatto responsabilità: "le
morte di [redacted]... risulta determinata
dal concorsu delle condotte di guida palesemente
imprudenti adottate dai conducenti di entrambi
i mezzi coinvolti". (v. pag. 4 sentenza n. 882 del
30.11.2001). A fronte di queste premesse l'imputato
[redacted] è stato ritenuto responsabile per essere
"proscritto con il rosso", ovvero "con il fiello" senza
ridurre la velocità. Circa il primo addetto la
motivazione del tribunale è contenuta in una
solca rife e racchiuse ha ferenti: " (v. le concordi
dichierazioni dei testi sentiti in via interpretiva
in sede di iudex)".

In sede civile il valore probatorio delle
deposizioni rese da testi che non hanno assistito
all'evento e che si sono limitati a riferire al
giudice assenti dichiarazioni confessionali rese dal

██████████ è pressoché nullo, soprattutto in relazione alle responsabilità esclusiva che gli autori hanno inteso attribuire al fedente (smentiti proprio dalle sentenze n. 882/01 del Tribunale per i Minorenni, richieste espressamente in citazione e supporto delle domande risentite).

Conseguentemente: in una situazione in cui è risultato impossibile accertare in concreto le nuove modalità d'accoglimento del rischio (in relazione al fatto di colpa ascrivibile a due conducenti) e verificare se ██████████ abbia rispettato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza nella guida, si ritiene non superata la presunzione di piena responsabilità prevista dall'art. 2054 II° comma cod. civ.

B) SUL DANNO.

1) DANNO NON PATRIMONIALE.

Viene adottato un criterio di liquidazione equitativo che tiene conto delle specifiche peculiarità del caso in esame e, in particolare, della giovane età del defunto, di quelle (anca giovane) dei genitori e delle sorelle (chiese (minorenni), del rapporto di convivenza del defunto con i familiari, in delle particolari intenzioni del dolore dei medesimi per la improvvisa e prematura morte del defunto,

IL GIUDICE
Dot. ALBERTO PEZZONI

TRIBUNALE
DI MILANO

6

delle componenti del nucleo familiare.

Considerati gli essenziali elementi di valutazione si ritiene congrua la liquidazione dell'imposta di € 200.000,00 per ciascuno dei familiari delle vittime (i due genitori e le sorelle), secondo valori monetari attualizzati, anche per gli accessori, alla data della presente decisione. Il tutto al lordo degli accessori già corrisposti dall'eredità, che dovranno essere detratte per la rivalutazione del capitale delle date del pagamento e quelle dell'ordinanza d'assoluzione.

2) DANNO EMERGENTE.

Consiste nelle spese funerarie, per ad € 5.216,75 oltre interessi legali dalle date degli esborzi e quelle del saldo.

3) DANNO PATRIMONIALE.

Gli eredi hanno espressamente richiesto la liquidazione del danno, con riferimento al parametro quantitativo indicato dall'art. 4 del D.L. 23.12.76 n. 857, sul presupposto che il defunto al momento del decesso era studente.

La domanda per tale voce di danno non può essere accolta.

Per la risarcibilità del danno patrimoniale ai congiunti di persone decedute a cause di



L

7

altri può illecito si richiede l'accertamento che i medesimi non steti privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro (v. Cass. Sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549).

Sul punto nessun accertamento istruttorio è stato richiesto dagli autori, neppure in relazione al corso di studi seguito dalle vicine ed alla presumibile attività lavorativa che le stesse avrebbe potuto intraprendere in alternativa agli studi universitari.

Circa l'unico parametro liquidativo prospettato dagli autori si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui "nella liquidazione del demio patrimoniale da decesso di congiunto causato dalla circolazione di veicoli e motore o di mezzi, non può essere utilizzato il criterio indicato dall'art. 4 del D.L. 23-12-76 n. 857, consentito in legge 26-02-77 n. 39, che è disposizione di stretta efficacia che si riferisce al pregiudizio patrimoniale da instabilità temporanea o permanente" (Cass. Sez. III, 9 aprile 2003, n. 5581). Anche il criterio presuntivo previsto dalla norma richiamata (título della funzione sociale, o "assegno sociale") è applicabile solo per la liquidazione del demio patrimoniale da instabilità temporanea o da in-

validità fermamente.

4) SPESE PROCESSUALI.

L'entità delle controversie giustifica le compensazioni tra le parti di metà delle rispettive spese processuali. I convenuti, in solido, vanno condannati e rifondere agli attori le residue metà, complessivamente liquidate in € 7.510,00 (di cui € 6.000,00 per surseri, € 1.300,00 per diritti ed € 210,00 per esamini ed anticipazioni), oltre accessori come per legge. Onerarie spese da distrami in favore del difensore giusta richiesta ex art. 93 cpe.

P.Q.M.

il giudice, visto l'art. 186 quater cpe, condanna i convenuti, in solido, a risarcire agli attori il danno di € 300.000,00 (50% di € 600.000,00) in misura uguale tra loro e con gli interessi della data della decisione, nonché il danno di € 2.608,37 (50% di € 5.216,75) oltre interessi legali della data degli esamini, con detrazione degli accanti già corrisposti dell'onerazione rivalutata della data del pagamento fino a quella dell'ordinanza; spese compensate per 1/2 e, per le rimanenti parti e carico solido dei convenuti in ragione di complessivi € 7.510,00 oltre accessori (di distrami, pignorati e surseri ed esamini in favore del difensore

ex art. 93 cpc.

Confermata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.04.2006 ore 12.

Coe. 1168

Si comunicò alle parti-

RHO, 08 NOV. 2005

GIUDICE
Dott. ALBERTO PEZZONI

10 R. 186

N. 1521 Reg.

R. HW FAX

cel



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€ 7,23

00005531 00001A5D W013P001
00003322 11/11/2005 07:31:53
0001-00010 45AC83CA73E2674D



RICHIESTA DEL 11 NOV. 2005

RILASCIO DEL 16/11/05

N° 4 COPIE


LIBERE/AUTENTICHE EXECUTIVE

DI N° 10

FACCIATE OGNUNA.

MARCHE APPLICATE

€ 3,13 x 4
x AW. TRIOSI
Rhe



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€ 1,03

00005531 00001A5D W013P001
00002655 03/11/2005 07:34:55
0001-00010 C2349D16D0020E76



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€ 4,13

00005531 00001A5D W013P001
00002990 07/11/2005 16:36:21
0001-00010 70E44862A265A2E



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€ 7,23

00005531 00001A5D W013P001
00003323 11/11/2005 07:32:00
0001-00010 373F4CDA1886D485



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€ 1,03

00005531 00001A5D W013P001
00002656 03/11/2005 07:34:59
0001-00010 2F7C40AA4FCF88FB



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€ 4,13

00005531 00001A5D W013P001
00002708 03/11/2005 08:29:17
0001-00010 1465735E13177C1A



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€ 7,23

00005531 00001A5D W013P001
00003324 11/11/2005 07:32:04
0001-00010 C328C270D805181C



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€ 1,03

00005531 00001A5D W013P001
00002657 03/11/2005 07:35:04
0001-00010 8E2E1A7976D8DE94



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€ 4,13

00005531 00001A5D W013P001
00002710 03/11/2005 08:29:24
0001-00010 AC28EA895438785

